

STATUTO

Art. 1 - E' costituita l' Associazione nella forma di organizzazione di volontariato:

"Minelli".

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro, ha le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 2 - L'associazione ha sede in Prevalle (Bs) Via Don Ambrosini n .14.

Art.3 - La durata dell'Associazione è illimitata ed in caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio dell'Associazione, detratte tutte le passività, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 4 - L 'associazione si propone di:

- Svolgere la sua attività nell'ambito dell'assistenza sociale;
  - tutelare e promuovere i diritti dei minori e della famiglia fornendo anche l'assistenza necessaria ai soggetti in difficoltà;
  - studiare e realizzare progetti sociali anche di accoglienza relativi ai minori e alla famiglia;
  - realizzare esperienze di famiglie aperte o di comunità famiglia;
  - realizzare e gestire piccoli laboratori artigianali onde favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti in difficoltà;
  - far conoscere e mettere in comune le esperienze concrete e gli approfondimenti nel campo dell'attività giudiziaria minorile e familiare;
  - promuovere incontri fra figure professionali che esercitano funzioni e che operano nei settori minorile, anziani e familiare per collaborare nell'attuazione diretta di progetti in collaborazione con i nuclei familiari e gli operatori nel sociale;
  - assistere i senza fissa dimora sia per la strada, anche con camper o mezzi di supporto, sia con l' accoglimento degli stessi nelle famiglie;
  - le attività agricole, di cui all'art. 2135 c.c., e più precisamente quelle dirette alla coltivazione di fondi rustici, alla selvicoltura ed all'allevamento degli animali, oltre tutte le attività connesse, sia attraverso la gestione del proprio patrimonio e/o tramite utilizzo di terreni di terzi.
- L'Associazione non potrà svolgere altre attività ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art.5 - Per l'attuazione e lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione a maggioranza semplice dell'assemblea potrà decidere l'adesione ad altri enti sia a carattere nazionale che internazionale, in modo tale però da non contrastare con

il presente statuto e con le norme in vigore;

Art.6 - Possono far parte dell'associazione tutti i soggetti che mossi da spirito di solidarietà facciano domanda di ammissione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

I soci possono essere persone fisiche, giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici ; sono di quattro categorie: fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che contribuiscono in modo rilevante all'attività dell'Associazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono sporadicamente al funzionamento dell'Associazione.

Sono soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari benemeritenze nel campo minorile e familiare sia a livello scientifico che sul piano operativo e coloro che con la loro opera hanno portato lustro o rilevanti vantaggi all'Associazione.

Art.7 - La qualifica di socio è attribuita dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di adesione. Annualmente il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre riconferma le ammissioni dei soci ordinari e sostenitori per l'anno successivo. L'adesione è a tempo indeterminato.

Art.8 - I soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'associazione in tutti i suoi ambiti;
- prendere parte alle assemblee sia ordinarie che straordinarie; esprimendo la propria partecipazione con il voto (i soci minorenni hanno diritto di essere rappresentati da chi esercita la patria potestà);
- Eleggere gli organi dell'Associazione;
- Essere eletti alle cariche sociali previste dallo Statuto;
- Informare e controllare, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art.9 - I soci hanno il dovere di:

- Svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro per lo sviluppo delle iniziative associative e seguendo le direttive del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- Rispettare lo Statuto e le decisioni assunte dagli organi statutari;
- Comportarsi verso gli altri soci/collaboratori e terzi con spirito di solidarietà attuato con correttezza e buona fede;
- Partecipare alle attività dell'Associazione;
- Versare la quota associativa annuale; la quota associativa per i soci sostenitori è libera e per i soci onorari non è dovuta.

Art.10) - Agli associati è consentito usufruire della strut-

tura e dei servizi messi a disposizione dell'Associazione e definiti dai programmi periodici, in particolare di tutto il materiale anche culturale, didattico e ricreativo raccolto e catalogato dall'Associazione.

Art.11 - La qualità di socio si perde per recesso, dimissioni, indegnità o espulsione deliberata con voto unanime e motivato dal Consiglio Direttivo e comunque quando il comportamento dell'associato contrasta con il programma fissato dal Consiglio Direttivo o qualora il socio non sia in regola con il versamento della quota associativa.

Art.12 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci che dura in carica tre anni.

I consiglieri saranno eletti in proporzione di uno ogni trenta associati con un minimo di tre ed un massimo di cinque.

In Caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione che però vale fino alla scadenza del Consiglio stesso, chiedendo obbligatoriamente la convalida alla prima assemblea annuale.

Tutte le cariche associative sono svolte come volontariato gratuito senza alcun compenso.

L'Associazione assicura agli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie ad essi connessi, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.13 - Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un VicePresidente, un Segretario-Tesoriere.

I componenti del Consiglio sono rieleggibili come pure tutte le cariche associative.

Art.14 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Per la valida costituzione della riunione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e per la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- Attuare con i più ampi poteri la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- Eseguire le delibere prese dall 'Assemblea;
- Elaborare e proporre il programma annuale di interventi onde attuare gli scopi statutari;
- formulare il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare;
- Deliberare la quota associativa tenendo conto delle deci-

sioni prese ai punti precedenti;

--Deliberare l'ammissione e l'espulsione dei soci e confermare annualmente la qualifica dei soci ordinari e sostenitori.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo per l'attuazione degli scopi statutari e per meglio rispondere alle esigenze degli associati potrà costituire delegazioni circoscritte ad una singola zona o ad un determinato problema a cui delegare parte dei propri poteri eleggendone altresì il responsabile o fra i suoi membri o fra tutti gli associati interessati.

Art.18 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La firma di tutti gli atti amministrativi finanziari compete al Presidente e/o al Vicepresidente in forma disgiunta.

Art.19 - Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante comunicazione diretta a ciascun socio da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione indicando il luogo il tempo e la specifica elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno o con avviso affisso presso la sede sociale almeno 21 (ventuno) giorni prima della riunione.

L'assemblea deve essere convocata quando ciò sia richiesto con regolare domanda firmata da almeno un decimo dei soci oppure da tre Consiglieri.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

Art.20 - L'assemblea delibera:

-sul Bilancio preventivo e consuntivo;

--approva la relazione del Presidente dell'Associazione e statuisce in ordine alla futura attività, fornendo precise indicazioni al Consiglio Direttivo;

--Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

--sulla nomina dell'arbitro unico;

--delibera, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci effettivi, in ordine alle eventuali modificazioni dello statuto;

--su tutto quant'altro le è demandato per legge o per statuto.

Art.21 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con le quote sociali. I soci possono farsi rappresentare dal altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso per le deliberazioni riguardanti responsabilità dei Consiglieri.

Le quote associative sono intrasmissibili.

Art.22 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente.

In loro assenza l'assemblea nomina al suo interno un proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario che dovrà redigere processo verbale firmato sia dal Presidente che dal

Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art.23 - L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega nei limiti del primo comma.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art.24 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei componenti dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà in merito alla devoluzione del patrimonio.

Art.25 - Indicazione delle risorse.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti o Istituzioni pubbliche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- beni mobili e immobili intestati all'Associazione che ne destina le rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Art.26 - Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie.

Art. 27 - L'associazione non ha scopo di lucro: le prestazioni dei soci sono personali, volontarie e gratuite.

Ai soci compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni e preventivamente autorizzate dagli organi competenti.

Il bilancio consuntivo che sarà predisposto nei tre mesi successivi all'esercizio finanziario di riferimento, contiene tutte le entrate e tutte le uscite registrate nell'esercizio finanziario trascorso.

Art.28 - L'esercizio finanziario dell'associazione decorre

dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo che ha l'obbligo di redigerlo annualmente.

Art.29 - Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo sarà messo a disposizione per l'esame degli associati almeno quindici giorni prima della seduta dell'assemblea convocata per l'esame e l'approvazione degli stessi.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato con voto palese della maggioranza dei presenti.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.30 - Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e l'Associazione dovrà essere rimessa esclusivamente ad un arbitro unico che sarà eletto nella prima riunione del Consiglio direttivo; l'arbitro rimarrà in carica per sette anni ed è rieleggibile, non potrà essere sostituito salvo decesso e dimissioni.

Tale giurisdizione ha natura di arbitrato ai sensi dell'art. 806 c.p.c e la relativa decisione è inappellabile.

Il ricorso all'Autorità Giudiziaria da parte di un socio comporterà la sua automatica espulsione dall'Associazione.

Art.31 - Contro la delibera di espulsione di cui all'art.11 del presente statuto è ammesso ricorso all'arbitro unico entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

Art.32 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia ed i principi dell'ordinamento giuridico.

Firmato

**GAMBARI SIMON**

**DOTTOR GIANCARLO CAMARDELLA NOTAIO SIGILLO**